

**STUDIO LEGALE  
AVV. ELDA IZZO  
AVV. ATTILIO CALIENDO**

**ILL.MO TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 414 E SS  
CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 QUATER E 700 C.P.C.  
CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.  
151 C.P.C.**

Per la sig.ra **CIURLIA PICCI ANNA** C.F. CRL NNA 71H65 Z133S, nata a Schlieren (Svizzera) il 25/06/1971, residente a Eboli, via della Piana, n. 1, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti **Elda Izzo**, C.F. ZZI LDE 56H45 C125D; P.E.C. avveldaizzo@pec.ordineforense.salerno.it, e **Attilio Caliendo** C.F. CLN TTL 89R09 H703M; P.E.C. attilio.caliendo@pec.it, elettivamente domiciliata in Salerno nella Piazza Mazzini, 4. Gli Avvocati Elda Izzo e Attilio Caliendo dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, e 089224413, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avveldaizzo@pec.ordineforense.salerno.it, attilio.caliendo@pec.it,

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** - Ambito territoriale per la provincia di Salerno in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno, corso V. Emanuele, 58

**- RESISTENTI**

**E NEI CONFRONTI**

- dei docenti iscritti nelle GAE – graduatorie ad esaurimento – graduatorie incrociate (GAI) – per la provincia di Salerno per la classe di concorso ADSS (sostegno secondaria di secondo grado) – valida per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/24 e 2024/25;
- dei docenti iscritti nella I e II fascia delle GPS (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) della provincia di Salerno – per la classe di concorso ADSS (sostegno secondaria di secondo grado) – valida per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24;

**-CONTROINTERESSATI**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:**

## IN VIA CAUTELARE

- **Declaratoria della illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal MIU nell'attribuzione delle supplenze nella parte in cui considera rinunciatari i docenti che nel turno di nomina precedente non hanno ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata.**
- **Disapplicazione dei bollettini di nomina della provincia di Salerno nella parte in cui sono stati attribuiti incarichi nella classe ADSS (sostegno superiori), sulla medesima sede richiesta dalla ricorrente, ad aspiranti con punteggio inferiore e collocati in posizione sottostante nelle graduatorie incrociate delle GAE (graduatorie ad esaurimento) rispetto alla ricorrente rimasta inoccupata.**
- **Riconoscimento del diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08) o fino al termine delle attività didattiche (31.06), per la tipologia di insegnamento ADSS, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda inviata a mezzo istanze on line del 31 maggio 2022.**

## NEL MERITO

- **riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la perdita del punteggio che compromette la posizione della ricorrente in graduatoria per gli anni successivi.**

\*\*\*

## FATTI

- a. La sig.ra **CIURLIA PICCI ANNA** è una docente precaria, inserita nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Salerno nella classe di concorso A047 – matematica applicata – e nella classe ADSS – sostegno secondaria di secondo grado -, inserita nelle GAE incrociate di sostegno (GAI), **ove occupa la posizione n. 41 con punti 59** (doc. 1 – stampa della posizione fornita dallo stesso Provveditorato a richiesta della sig.ra Ciurlia);
- b. La ricorrente, attualmente disoccupata, ha prestato servizio dal 4 settembre 2021 al 3 aprile 2022 presso l'Istituto "E. Ferrari" di Battipaglia (doc. 2);
- c. In data 27 settembre 2022 e successiva rettifica del 30 settembre l'Ambito Territoriale di Salerno pubblica i provvedimenti n. 21059 (doc. 3 e 4) e 21575 (doc. 5 e 6) con cui attribuisce le supplenze sui posti vacanti e disponibili (cattedre intere o spezzoni) fino al termine delle attività didattiche;
- d. La ricorrente riscontra immediatamente, dall'esame dei bollettini, che sono stati attribuiti incarichi di supplenza, su sedi dalla stessa richieste nella domanda, ad aspiranti inseriti, al suo pari, nelle GAI (Graduatorie incrociate di sostegno), ma in posizione deteriore e con punteggio più basso (doc. 7);

- e. Invia, quindi, a mezzo Pec, un reclamo, il 3 ottobre 2022 (doc. 8), in cui evidenzia che, pur essendo utilmente collocata nelle GAE, graduatoria incrociata (GAI), per il conferimento di incarichi su ADSS – Sostegno secondaria di secondo grado – non risulta assegnataria e che questi sono stati attribuiti a 5 aspiranti che si trovano nella medesima graduatoria ma in posizione e con punteggio inferiori su una sede da lei richiesta – PROFAGRI di Salerno (v. bollettino del 27 settembre, doc. 4):
- APICELLA MARIA: posizione 56, punteggio 47;  
 GIAMUNDO ANTONIETTA: posizione 60, punteggio 44;  
 TROISI PAOLA: posizione 67, punteggio 39;  
 CONTENTE PIERA: posizione 75, punteggio 32;  
 FERA BARBARA: posizione 84, punteggio 28.
- f. Nessun riscontro da parte dell'Amministrazione
- g. In data 14 ottobre 2022, con decreto n. 22949 (doc. 9) viene pubblicato l'elenco dei posti di sostegno in deroga ossia posti ulteriori assegnati alle scuole;
- h. Di seguito vengono pubblicati i seguenti bollettini di rettifica delle nomine: n. 23108 del 17 ottobre 2022 (doc. 10 e 11) e n. 23926 del 25 ottobre (doc. 12 e 13) in cui la ricorrente appura, ancora una volta, di non essere destinataria di alcuna nomina nella classe di concorso ADSS, sulle sedi dalla stessa indicate (Istituto S. Caterina da Siena, nomina annuale assegnata ad aspirante inclusa nelle GAI – Graduatorie incrociate GAE – in posizione 106 con punti 19);
- i. La ricorrente constata con grande rammarico, quindi, che, nel susseguirsi dei vari bollettini di nomina su classe di concorso ADSS da graduatorie incrociate, alcuni docenti in posizione e punteggio inferiore hanno ottenuto un incarico di supplenza (al 30 giugno o al 31 agosto) nelle sedi da lei indicate.

**IN DIRITTO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE - CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE 28597 DEL 29 LUGLIO 2022 E OM N. 112/2022. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

#### **RIGUARDO AI PRESUPPOSTI DEL *FUMUS BONI IURIS*.**

Occorre, in primis, chiarire le modalità di attribuzione delle supplenze di sostegno dalle varie graduatorie

Le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno sui posti di sostegno vengono attribuite, nell'ambito della procedura informatizzata, secondo un ordine preciso:

1. **GAE elenchi di sostegno** delle graduatorie ad esaurimento, in caso di esaurimento o incapacienza

dei predetti elenchi;

2. **GPS sostegno prima fascia**, in caso di esaurimento o incapacienza della predetta GPS;
3. **GPS sostegno seconda fascia**, in caso di ulteriore incapacienza;
4. **GAE posto comune** (graduatorie incrociate) sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio); in subordine
5. **GPS posto comune** (graduatorie incrociate).

Dunque, qualora non sia possibile assegnare le supplenze agli aspiranti specializzati (*punti 1, 2 e 3 sopra riportati*), le stesse vengono assegnate ai docenti privi del titolo di specializzazione, attingendo da GAE e GPS posto comune (*punti 4 e 5 sopra riportati*), relativamente alle quali si ricorre alle cosiddette graduatorie incrociate ove confluiscono i docenti delle varie classi di concorso, secondo la migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

### **Graduatorie Incrociate**

Le graduatorie incrociate comprendono, quindi, insegnanti privi del titolo di specializzazione sul sostegno, inclusi in altre graduatorie, indipendentemente dalla loro classe di concorso. A determinare la posizione è il punteggio che questi docenti hanno totalizzato nella loro graduatoria di appartenenza.

Qualora qualcuno sia iscritto in più di una graduatoria, verrà considerata quella con il punteggio più alto.

**Vediamo come opera l'algoritmo:** il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi eventuali diritti di riserva e/o precedenza, arrivato alla posizione del candidato "X", se non coglie fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio (o preferenza, riserva o precedenza), **lo considera automaticamente e inderogabilmente rinunciatario** per quella classe di concorso con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere nomina dalle GAE per quella specifica cdc per l'intero anno scolastico.

Tale procedura è espressamente prevista dall'art. 12 comma 10 e 11 dell'O.M. n. 112/2022, di cui si riporta il dettato: *"L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12"*. Pertanto, qualora nello scorrimento della graduatoria per un determinato turno di nomina il candidato

non trovi posto, pur venendo “valutato” dal “sistema informativo”, perde la possibilità di concorrere per le nomine dei successivi turni sulle disponibilità sopravvenute.

**È del tutto normale, pertanto, con questo meccanismo che il docente in posizione più alta in graduatoria, ma considerato “rinunciataro” sui precedenti turni di nomina, si veda scavalcato da docenti con punteggio inferiore.**

**Alla luce dei fatti si evidenzia la illegittimità della condotta del Ministero in sede di utilizzazione dell’algoritmo** per aver ritenuto rinunciataria la ricorrente che nel turno di nomina precedente non ha ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata.

**Sulla illegittimità dell’algoritmo si richiama uno stralcio della sentenza della Corte di Appello di Roma, n 1617/2020 del 17.07.2020, secondo cui:**

*“Neanche può ritenersi che l’espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero- abbia indicato quella sede come sua prima preferenza”.*

In perfetta continuità la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 2813 del 11 .02.2022 (doc. 14) che, sulla scia di diverse sentenze del Giudice Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), dispone:

*“La circostanza, poi, che l’assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, come si evince dall’art. 8, quarto comma, della citata OM n. 60/2020 non consente di per sé di ritenere corretto l’esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l’esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dall’attrice sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto alla sua nelle GPS. **Si osservi che la giurisprudenza amministrativa** ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell’azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo; c) la verifica e sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019,*

8474/2019 e 881/2020). Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta dell'attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti- la ricorrente, nella specie- incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano chiesto la medesima sede. **Sussiste, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il presupposto del fumus boni iuris, necessario per la concessione dell'invocata urgenza".**

Inoltre, si evidenzia che, nella fattispecie deve trovare attuazione il DDG sulle supplenze del 29 luglio 2022 e l'art. 2 comma 4 dell'OM 112/2022.

**La circolare sulle supplenze 28597 del 29 luglio 2022** (doc. 17), ad oggetto: Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022, all' art. 1 dispone "*omissis ... La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022*".

**L'OM 112/2022 chiarisce quanto segue:**

**"Art 2 comma 4.** In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

**5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3.**

*In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11".*

Dunque, appare evidente come la normativa sopra richiamata preveda espressamente:

- 1) che la mancata assegnazione dell'incarico di sostegno, per le sedi richieste, consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato **contrariamente a quanto avvenuto alla ricorrente;**
- 2) che, nell'attribuzione degli incarichi di sostegno, prima di attingere ad altre graduatorie (GPS), si devono scorrere le GAE, ma ciò non è avvenuto;
- 3) che nell'ipotesi in cui vi siano disponibilità successive, l'aspirante non precedentemente destinatario di supplenza per mancanza di sedi, debba essere individuato quale beneficiario di incarico con riferimento alle sedi espresse nella domanda informatizzata di supplenza.

Solo in caso di rinuncia l'aspirante non ha diritto a ricevere più alcuna proposta di assunzione per le disponibilità sopravvenute. La rinuncia è espressamente disciplinata dalla citata OM 112/2022 art. 12, secondo cui ***“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”***.

Quindi, nell'ipotesi in cui non vengano espresse tutte le sedi della provincia, **la rinuncia si configura solo con riguardo alle sedi non espresse** e il criterio che deve informare le procedure di individuazione del docente supplenze deve essere quello meritocratico del punteggio.

Appare, dunque, evidente come la normativa sopra richiamata preveda espressamente che nell'ipotesi in cui vi siano disponibilità successive, l'aspirante non precedentemente destinatario di supplenza per mancanza di sedi, **debba essere individuato quale beneficiario di incarico con riferimento alle sedi espresse nella domanda informatizzata di supplenza.**

La ricorrente, come si evince dalla domanda di scelta delle sedi (doc. 7), ha espresso come preferenza sia il PROFAGRI di Salerno che il Liceo “Gallotta” di Eboli che l’Istituto “S. Caterina da Siena” di Salerno; in tali sedi espresse aveva titolo ad essere destinataria di incarico (nello specifico al “PROFAGRI” cattedra intera, al “S. Caterina” da Siena cattedra annuale) mentre, negli stessi Istituti Scolastici sono stati assegnati incarichi dalle GAI (graduatorie incrociate sostegno) ad aspiranti con minor punteggio (doc. 7)

**È illuminante l’Ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Latina** che, partendo dall’analisi del comma ottavo dell’art. 4 del D.M. 242/2021 (sotto richiamato), disposizione ripresa dall’art. 12 comma 4 del OM 112/2022, *ha* ritenuto che tale norma consenta di distinguere tre diverse fattispecie di rinuncia: **rinuncia alla procedura, rinuncia all’incarico e rinuncia alla sede.**

*Comma 8. La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente*

La prima, ossia la **rinuncia alla procedura**, è quella del docente che ha omesso di presentare l’istanza telematica e che, dunque, deve considerarsi ‘rinunciatario’ rispetto all’intera procedura straordinaria di reclutamento per l’A.S. 2021/2022 e non potrebbe ovviamente mai rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell’anno.

La seconda, ossia la **rinuncia all’incarico**, è quella del docente che ricevuta una proposta di contratto a tempo determinato, si determina a non assumere l’incarico assegnatogli dall’algoritmo. In tal caso la condotta del docente rinunciatario si ripercuote negativamente sul funzionamento dell’intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata. Egli, dunque, verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

La terza figura, quella della **rinuncia alla sede**, riguarda il caso, oggetto di ricorso, del docente che ha tempestivamente presentato l’istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti ma si è reso disponibile ad assumere l’incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell’USP competente e non in altre.

In tal caso, il Tribunale ha ritenuto che l’interpretazione fornita dall’Amministrazione scolastica con



la circolare dell'USR Lazio n. 44197 dell'11.11.2021 non sia condivisibile poiché (a prescindere dall'erroneo richiamo all'art. 14 dell'O.M. 60/20) finisce per confondere le distinte figure della **rinuncia alla sede** e della **rinuncia all'incarico**: la seconda integra una vera e propria forma di 'rinuncia' in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, mentre la **rinuncia alla sede** andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del 'rifiuto', ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante.

Nel caso di specie il docente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, in quanto **un incarico in realtà non gli è mai stato assegnato**. Ciò vuol dire che il docente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, **ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura "per quelle sedi", ma non ha 'rinunciato' ad alcun incarico** o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento.

Ne consegue che per la fattispecie di **rinuncia alla sede** deve trovare applicazione il comma 9 dell'art. 4 del D.M. 242/21, ai sensi del quale *"la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili."* Premesse tali motivazioni, il Tribunale di Latina, con **ordinanza n. 13497 del 28 dicembre 2021**, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione di attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda.

**RIGUARDO AL REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA**, lo stesso sussiste considerato che, alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza, sulle sedi indicate, per la migliore posizione in graduatoria, e vista la sua condizione di inoccupazione, il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso, determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono destinati a ripercuotersi più ampiamente negli anni successivi atteso che, la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà, inevitabilmente, ad ampliare il distacco tra chi ha ottenuto un incarico a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come l'odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

### **RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO**

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Salerno, affinché, Voglia accogliere nei **confronti** della ricorrente le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

#### **IN VIA CAUTELARE**

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora*, siccome descritti in atti, **con decreto inaudita altera parte** ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

**in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR**

- **Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione nell'attribuzione delle supplenze nella parte in cui considera rinunciari i docenti che nel turno di nomina precedente non hanno ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata.**
- **Disapplicare i bollettini di nomina della provincia di Salerno nella parte in cui sono stati attribuiti incarichi nella classe ADSS (sostegno superiori) ad aspiranti con punteggio inferiore e collocati in posizione inferiore nelle graduatorie incrociate delle GAE (graduatorie ad esaurimento) rispetto alla ricorrente rimasta inoccupata.**
- **Riconoscere il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08) o fino al termine delle attività didattiche (31.06), per la tipologia di insegnamento ADSS, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda inviata a mezzo istanze on line del 31 maggio 2022.**
- **Ordinare all'Amministrazione resistente di attribuire l'incarico di supplenza alla ricorrente, su posto di sostegno ADSS, in base alla sua posizione nelle Graduatorie incrociate (GAI) sulla sede dalla stessa indicata.**

#### **NEL MERITO**

- **Riconoscere il diritto al risarcimento del danno per la perdita del punteggio che compromette la posizione della ricorrente in graduatoria per gli anni successivi.**

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e il ricorrente, con un reddito familiare superiore a € 35.240,04 versa il relativo

contributo pari a € 259,00.

Si depositano i seguenti documenti:

Procura alle liti;

1 – Posizione Ciurlia Picci Anna;

2 – Domanda inserimento Graduatorie ad esaurimento;

3 – Provvedimento n. 21059;

4 – Relativo Bollettino;

5 – Provvedimento n. 21575;

6 – Relativo Bollettino;

7 – Domanda inserimento in Graduatorie incrociate di sostegno;

8 – Reclamo via Pec;

9 – Decreto n. 22949;

10 – Provvedimento n. 23108;

11 – Relativo Bollettino;

12 – Provvedimento n. 23926;

13 – Relativo Bollettino;

14 – Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 2813 del 11.02.2022.

*Salvis Iuribus*

Salerno, 28.10.2022

Avv. Elda Izzo  
Avv. Attilio Caliendo

## ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Campania – A.T.P. di Salerno qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica *ex art. 151 c.p.c.* (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù del riconoscimento del diritto all'incarico di supplenza alla ricorrente, sarebbero scavalcati nelle graduatorie e nel punteggio. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grande numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale sono, invece, costantemente seguiti da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919). Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Campania – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno.